

Truffa online e responsabilità civile del marketplace.

di **Gianluca Ruggiero**

Sommario. 1. La questione giuridica. – 2. Il fatto. – 3. Gli argomenti a sostegno dell'istanza di citazione del responsabile civile

1. La questione giuridica.

Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Trani in composizione monocratica si è pronunciato in tema di truffa *online*, con particolare riferimento all'astratta configurabilità responsabilità civile *dell'internet service provider* (o ISP), nella specie c.d. marketplace¹, ("pseudo") orizzontali e C2C.

2. Il fatto.

Con citazione diretta a giudizio all'imputato veniva contestato il delitto di truffa *ex art. 640 c.p.*

L'accusa riguardava un annuncio fraudolento sulla piattaforma *online* di un *marketplace* con il quale veniva indotto in errore la persona offesa che corrispondeva una consistente somma di danaro per la locazione di una

¹ Secondo Wikipedia I marketplace sono in generale il luogo reale o metaforico in cui avvengono degli [scambi](#) commerciali paragonabili a dei veri e propri *supermercati online*. Nella lingua italiana i marketplace servono tuttavia a indicare i [siti internet](#) di [intermediazione](#) per la compravendita di un [bene](#) o un [servizio](#); in altre parole il marketplace, che in [lingua inglese](#) significa "luogo di mercato", è un mercato online in cui sono raggruppate le merci di diversi venditori o diversi [siti web](#). L'esempio più noto di marketplace, anche se anomalo, per il suo tipo di vendita è [eBay](#) che oltre al normale sistema di vendita offre anche la modalità asta.

Il marketplace si differenzia dal negozio online perché al suo interno sono presenti normalmente più venditori. È, per certi versi, la stessa differenza riscontrabile tra un negozio di prossimità e un centro commerciale. Il marketplace oltre a fornire un gamma più elevata di prodotti rispetto a un e-commerce singolo, offre all'utente finale maggiori garanzie durante la finalizzazione dell'acquisto e la successiva ricezione del prodotto acquistato. Infatti, la più gran parte dei marketplace esistenti, trattiene l'importo dell'ordine fino alla consegna dello stesso, salvo poi trasferire l'importo dovuto al venditore, decurtato della commissione di vendita. In questo modo l'utente finale, se non dovesse ricevere il prodotto o dovesse ricevere un pacco non conforme a quanto acquistato, potrebbe contattare direttamente il venditore, se ne conosce i recapiti oppure richiedere una mediazione al marketplace.



villetta vacanze nell'anno 2018, che in realtà risultava non essere di proprietà dell'offerente.

3. Gli argomenti a sostegno dell'istanza di citazione del responsabile civile.

La persona offesa, costituitasi parte civile, depositava istanza per l'emissione del decreto di citazione del responsabile civile del *marketplaces online*, che veniva accolta dal Tribunale, sentito il parere positivo della Procura.

Secondo la parte civile e il Tribunale è configurabile l'astratta responsabilità del marketplace, in qualità di *hosting provider attivo* e, in subordine, per la violazione degli obblighi di protezione ed informazione da "contatto sociale qualificato" tra utente e ISP.

La crescita vertiginosa del mercato digitale ha incrementato anche il numero di illeciti realizzati attraverso le piattaforme a danno di consumatori e utenti, tratti in inganno da annunci fasulli e *account* falsi che muovendosi nei coni d'ombra e approfittando della mancata sorveglianza degli ISP godono di fatto spesso di una sorta di impunità.

I *marketplace online* sono disciplinati dalla Direttiva sul commercio elettronico n. 2000/31/CE, recepita in Italia con il D.lgs. n. 70/2003, c.d. decreto *e-commerce*.

Gli ISP come qualsiasi soggetto di diritto possono essere responsabili per illeciti che commettono con la propria condotta, e in alcuni casi possono essere chiamato a rispondere in relazione ad illeciti commessi da terzi o da utenti che utilizzano le piattaforme.

Secondo l'attuale disciplina e la consolidata giurisprudenza, quando sui *marketplaces online* gli utenti commettono alcuni illeciti, anche al *provider* può essere addebitata una responsabilità aquiliana se ha esercitato un ruolo "attivo" nell'intermediazione; in caso contrario, il *provider* potrebbe godere dell'esenzione da responsabilità ai sensi degli artt. 16 e 17 d.lgs. n. 70 del 2003.

La Corte di Cassazione ² ha riconosciuto l'esistenza, sulla base dell'*acquis* comunitario, della distinzione dei *provider* in base alla concreta attività svolta: *hosting provider passivi*, che possono beneficiare dell'esenzione della responsabilità; *hosting provider attivi*, soggetti alle regole della responsabilità civile ex art. 2043 c.c.

Per la Suprema Corte di Cassazione, il prestatore *attivo* è il soggetto che svolge un'attività, al di là di un mero servizio tecnico ed automatico, definibile con i c.d. "indici di interferenza": filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione, promozione.

²Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2019 n. 7708;

Un ruolo importante è svolto proprio dalle tecniche di valutazione, i c.d. *feedback*, quando sono impiegati per aumentare la fidelizzazione degli utenti con lo scopo di completare e arricchire la fruizione dei contenuti da parte di un pubblico indeterminato. Il *provider passivo* invece, è il soggetto che si limita solo all'anastatica pubblicazione dei contenuti caricati dagli utenti e perciò va esente da responsabilità, salvo che: non abbia rimosso tempestivamente i contenuti illeciti dal proprio servizio, laddove sia a conoscenza di tale attività illecita, anche su semplice segnalazione; il contenuto illecito sia accertabile con lo stesso grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico; abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere.

Le statuizioni della Suprema Corte sono supportate dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Ue, che permette di considerare oramai pacifica l'ipotesi di esenzione dalla responsabilità come un'eccezione, in sintonia con la *policy* sottesa alla produzione legislativa europea più recente, ad esempio in materia di *copyright*. Infatti, secondo la CGUE, a partire dal *leading case* "cause riunite da C-236/08 a C-238/08", i *provider* possono godere della *liability*, l'esenzione, esclusivamente quando non conoscono né controllano le informazioni trasmesse o memorizzate dalle persone alle quali forniscono i loro servizi, connotandosi per un ruolo meramente passivo; diversamente, saranno sempre da considerarsi responsabili laddove svolgano un'attività che consenta ai propri clienti ed utenti di ottimizzare le attività di vendita *online*.

In conclusione, nell'istanza presentata dal procuratore di parte civile, accolta dal Tribunale di Trani, di particolare interesse è la possibilità di qualificare in subordine la responsabilità civile dell'ISP, al di là del pacifico quadro normativo e giurisprudenziale, sotto tre profili riconducibili a quell'area della responsabilità civile ribattezzata da dottrina e giurisprudenza come "responsabilità da contatto sociale qualificato", dalla quale discendono una serie di obblighi di protezione e di informazione e doveri di cooperazione fondati sull'obbligo di correttezza che astrattamente il *marketplace*, sembra all'epoca dei fatti, disattendere: l'omessa adozione di adeguate misure per impedire che profili falsi (nei quali cioè l'identità virtuale dell'inserzionista non corrisponde a quella reale o, peggio ancora, corrisponde a quella di un altro soggetto, vittima di c.d. furto di identità) possano operare sulla piattaforma; l'assenza di avvertimenti efficaci in grado di allertare i fruitori del *marketplace* in ordine ai rischi di truffe e altri comportamenti decettivi degli inserzionisti; l'assenza di qualsiasi verifica in ordine alla capacità dei fruitori del *marketplace* di percepire i rischi della rete.